III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 801

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZINO, MAGLIETTA, SULOTTO, MAZZONI, SCARPA, VENEGONI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CERRETI GIULIO, CONTE

Presentata il 23 gennaio 1959

Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente norme in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati

Onorevoli Colleghi! — Vivo è il disagio avvertito dai lavoratori nella maggioranza delle Regioni e dei comuni italiani, per le deficienze ancora oggi esistenti nel delicato campo dell'avviamento al lavoro dei lavoratori involontariamente disoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione.

Anche in tempi recenti onorevoli deputati e senatori hanno avvertito la necessità di far conoscere al Parlamento, attraverso la presentazione di interrogazioni e interpellanze, le gravi carenze del sistema mediante il quale attualmente viene esercitata la funzione del collocamento e hanno spesso dovuto far presenti anche casi di gravi arbitri e ingiustizie.

Tanto più la situazione esistente in questo campo appare grave in quanto essa si manifesta in un Paese nel quale, come risulta dai dati ufficiali, e come è stato ripetute volte àutorevolmente denunciato o riconosciuto dai vari settori del Parlamento, una massa ingente e di entità pressoché stabile di cittadini delle campagne e delle città, da molti anni è permanentemente o per gran parte dell'anno costretta a vivere in un deprimente stato di disoccupazione.

Il sistema attualmente vigente per il collocamento aumenta, se possibile, lo stato di disagio provocato dalla vastità della piaga della disoccupazione, in quanto coloro che vivono nell'affannosa ricerca di un lavoro non sono mai sicuri che gli organi del collocamento operino con perfetta equanimità.

È necessario rendere veramente democratico tale sistema affinché diventi possibile il controllo da parte dei singoli cittadini e lavoratori e delle Organizzazioni che li rappresentano.

Ciò si otterrà con la piena pubblicità delle liste di collocamento, attraverso la quale gli interessati potranno assicurarsi che nella formazione delle liste sia tenuto scrupolosamente conto dell'anzianità della disoccupazione dei lavoratori delle singole categorie, di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, 264, ai fini della precedenza nell'avviamento al lavoro.

Ora, se è vero che la legislazione vigente è fondata sul principio che il collocamento è funzione dello Stato, non è meno vero che i cittadini più direttamente interessati ad un equo esercizio di tale funzione, e cioè i lavoratori, hanno il diritto di esercitare il loro controllo sul modo in cui gli organi preposti al collocamento della mano d'opera assolvono al loro compito e devono potere esercitare in modo legale tale controllo: questo loro diritto appare ovvio in un ordinamento statale democratico.

III LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

È noto poi che ancora oggi, in un grandissimo numero di località, specialmente meridionali e agricole, l'avviamento al lavoro avviene attraverso. l'ingaggio della mano d'opera sulla pubblica piazza, in intollerabili condizioni di umiliazione per la personalità dei lavoratori che, di fronte alle deficienze del vigente sistema di collocamento e a causa della sfiducia che verso di esso si è ormai largamente diffusa, si adattano a vendere in tal modo la loro forza-lavoro.

D'altra parte, nel settore industriale il collocamento si riduce generalmente al fatto che l'Ufficio si limita a prendere atto di una assunzione già avvenuta, il che favorisce l'evasione, da parte padronale, degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione previdenziale e assistenziale.

Solo un collocamento realmente democratico che assicuri, nella pratica, di fronte all'estrema sovrabbondanza dell'offerta di mano d'opera rispetto all'offerta di lavoro, almeno un'equa ripartizione dei posti di lavoro più o meno stabilì che sono disponibili; solo una sana pratica del collocamento che nell'avviamento al lavoro assicuri ai disoccupati che l'ordine di precedenza che la stessa lettera della legge n. 264, all'articolo 10, intende garantire; solo la certezza del diritto e la regolarità del collocamento può mettere i lavoratori nella condizione di sostenere il pieno rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali, tanto spesso trascurato in così larga parte del Paese.

Oggi il collocatore è troppo solo, troppo isolato, fatto segno com'è a una pressione che da una parte viene dai lavoratori disoccupati che aspirano a trovare lavoro e sentono l'inadeguatezza della funzione del collocamento quale è essa oggi, al di fuori del loro controllo, e d'altra parte dei datori di lavoro che tendono a sabotare il collocamento, per potere avere mano libera nelle assun-

zioni, scegliere i lavoratori da occupare, e più facilmente in tal modo sfuggire agli obblighi nascenti dai vigenti contratti di lavoro e dalla legislazione sociale.

Si avverte la necessità di rendere più autorevole la funzione del collocamento, per eliminare gli inconvenienti attuali: è per questi motivi che appare giusto ai proponenti che venga rafforzato il prestigio dei collocatori mediante la creazione di Commissioni per il collocamento in ogni comune, le quali, per avere nel proprio seno la rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel comune, in proporzione della loro consistenza, possano far si che i lavoratori, i quali potranno eleggere nell'ambito delle proprie organizzazioni, i loro rappresentanti che andranno a far parte della Commissione, sentano il collocamento come cosa anche propria, e non più come qualche cosa di estraneo, che avviene al di fuori di loro, in modo incontrollabile.

A questa esigenza intende venire incontro la norma proposta con l'articolo 2.

Spetta al Parlamento assicurare ai cittadini il pieno godimento di tutti i loro diritti costituzionali e a tale scopo è possibile, attraverso le lievi modifiche che si propongono alla legge 29 aprile 1949, n. 264, perfezionare il sistema di avviamento dei disoccupati al lavoro in modo da assicurare un controllo democratico su questa primaria funzione pubblica e così consolidare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni della Repubblica.

Non sembra inutile ricordare che la Regione siciliana ha già da tempo introdotto nel proprio ordinamento i principi contenuti nella presente proposta di legge, mediante la sua legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5, del 26 gennaio 1957.

Di tale legge si fornisce il testo in allegato.

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO.

Legge 23 gennaio 1957, n. 2. — Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

REGIONE SICILIANA

L'Assemblea regionale ha approvato; Il Presidente regionale promulga:

ART. 1.

In obbedienza al disposto dell'articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1946, n. 445, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, nel territorio della Regione siciliana le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dall'assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, la cui applicazione nel territorio della Regione avviene secondo le norme e le direttive disposte dall'assessore predetto.

ART. 2.

Lo stesso assessore, anche in esecuzione del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25, emette tutti i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro istituita col citato decreto del Presidente della Regione, in ordine alla organizzazione e alla disciplina del collocamento della mano d'opera, ed ai criteri di valutazione circa la procedura nell'avviamento al lavoro, nonché in ordine ai ricorsi avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro in materia di collocamento ed a quelli proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per il collocamento.

ART. 3.

Le liste di collocamento, previste dall'articolo 10 della ricordata legge n. 264 del 1949, nel territorio della Regione, debbono essere depositate nella Segreteria del comune e nei locali dell'Ufficio di collocamento aggiornate ogni due mesi e debbono contenere la indicazione della anzianità di disoccupazione. Dette liste sono ostensibili a tutti i cittadini nei quindici giorni successivi all'avviso, affisso, entro la prima decade di ogni bimestre, a cura del collocatore, nei locali dell'Ufficio di collocamento e, a cura del sindaco, nell'Albo pretorio del comune.

Le modalità di raggruppamento dei lavoratori, che per la loro generica capacità di lavoro non siano classificabili in un determinato settore od in una specifica categoria, sono determinate, con decreto dell'assessore regionale al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

ART. 4.

La eventuale necessità di organizzare per determinate categorie di lavoratori il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o regionale e le altre incombenze previste dall'articolo 23 della stessa legge n. 264 del 1949 sono valutate nel territorio della Regione dal Presidente della Regione che vi provvede con suo decreto su proposta dell'assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale istituita con decreto legislativo del Presidente della Regione 25 aprile 1951, n. 25.

Акт. 5.

Nel territorio della Regione siciliana la nomina delle Commissioni provinciali previste dall'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è devoluta all'assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, il quale vi provvede con suo decreto.

È devoluta allo stesso assessore la nomina dei coadiutori previsti nell'ultimo comma dell'articolo 26 della stessa legge, aggiunto con la legge 21 agosto 1949, n. 586.

I coadiutori sono scelti tra i lavoratori del comune su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sentita la Commissione comunale competente.

Le eventuali remunerazioni al coadiutore sono fissate nel decreto di nomina e sono

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a carico del comune ed è fatto obbligo al comune interessato di imputare la relativa spesa tra le ordinarie obbligatorie del proprio bilancio.

ART. 6.

La nomina della Commissione per il collocamento prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge n. 264 del 1949 è promossa nel territorio della Regione, dall'assessore regionale al lavoro, previdenza ed assistenza sociale, che vi provvede con suo decreto.

La Commissione è nominata in ogni comune ed è composta dal dirigente dell'Ufficio di collocamento o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro scelti dall'assessore su terne segnalate dalle singole Organizzazioni sindacali che operano nel comune, le quali devono provvedervi non oltre 20 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'assessore vi provvede direttamente.

L'assessore procede alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori con rappresentanze di tutte le organizzazioni sindacali che operano nel comune.

ART. 7.

Ferme restando le disposizioni del primo, secondo e quarto comma dell'articolo 26 della ricordata legge n. 264 del 1949, la Commissione di cui all'articolo precedente dà pareri anche sulla materia prevista dalla lettera c) dell'articolo 25 della detta legge. Ogni eventuale divergenza tra il parere della Commissione e quello del collocatore è, nel territorio della Regione siciliana, decisa dall'assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati istituita col decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

L'ultimo comma del ricordato articolo 26 non si applica nel territorio della Regione siciliana.

ART. 8.

Per la prima applicazione della disposizione dell'articolo 6, l'assessore procede alla nomina delle Commissioni comunali entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 gennaio 1957.

La Loggia - Napoli.

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le liste di collocamento, di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, devono essere depositate presso la Segreteria del comune e presso l'Ufficio di collocamento, devono essere aggiornate ogni due mesi, e devono contenere per ciascun iscritto la indicazione della anzianità di disoccupazione.

L'avvenuto deposito deve essere reso pubblico con avviso da affiggere, entro la prima decade di ogni bimestre, nei locali dell'Ufficio di collocamento a cura del collocatore e all'Albo pretorio del comune a cura del sindaco.

Tutti i cittadini possono prendere visione delle liste di cui al primo comma del presente articolo, sia presso l'Ufficio di collocamento che presso la Segreteria del comune.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dai seguenti:

«È istituita, con decreto del prefetto, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione nei comuni capoluoghi di provincia, e presso le Sezioni di collocamento e i collocatori – corrispondenti o incaricati – in tutti gli altri comuni, una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio di collocamento del comune o da un suo incaricato, in qualità di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle Organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

Il prefetto, nel procedere alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori, assicura la rappresentanza di tutte le Organizzazioni che operano nel comune.

ART. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo precedente, nonché le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la Com-

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

missione di cui all'articolo precedente dà pareri anche sulla materia prevista dalla lettera c) dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 4.

Per la prima applicazione della disposizione dell'articolo 2 il prefetto procede alla nomina delle Commissioni comunali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.